

CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2015 – C.I.G. 572171

INDICE

Art. 1	Oggetto della concessione
Art. 2	Durata della concessione
Art. 3	Requisiti del concessionario
Art. 4	Richiamo alle leggi
Art. 5	Subappalto e cessione del contratto
Art. 6	Tariffe
Art. 7	Corrispettivo del servizio
Art. 8	Minimo garantito
Art. 9	Versamenti
Art. 10	Cauzione definitiva
Art. 11	Recupero degli importi rimasti da esigere
Art. 12	Offerta economica e corrispettivi
Art. 13	Criteri di aggiudicazione
Art. 14	Valutazione del prezzo
Art. 15	Valutazione della qualità dei servizi
Art. 16	Responsabilità del servizio
Art. 17	Costituzione sede locale
Art. 18	Organizzazione del servizio
Art. 19	Contabilità
Art. 20	Pubbliche affissioni esenti dal diritto
Art. 21	Affissioni d'urgenza
Art. 22	Coordinamento e vigilanza
Art. 23	Impianti pubbliche affissioni
Art. 24	Pubbliche affissioni
Art. 25	Responsabilità verso terzi
Art. 26	Riservatezza e segreto d'ufficio
Art. 27	Ricorsi
Art. 28	Controversie
Art. 29	Tutela della sicurezza
Art. 30	Ulteriori oneri del concessionario
Art. 31	Decadenza dalla concessione e conseguenti effetti
Art. 32	Spese contrattuali
Art. 33	Penalità
Art. 34	Risoluzione del contratto

Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale in conformità al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con s.m.i.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'art. 6 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, si specifica che il Comune, contando n° 9767 abitanti al 31/12/2009, rientra nella V Classe (comuni fino a 10.000 abitanti), così come previsto dagli artt. 2 e 43 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, con decorrenza dal 01/01/2011 e scadenza il 31/12/2015, si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

La concessione s'intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione della concessione stessa.

Le condizioni saranno riviste di comune accordo tra le parti nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sia in corso di validità della concessione sia prima della sua scadenza, procedere alla estensione a favore del concessionario della gestione e riscossione di altre entrate comunali o attività propedeutiche connesse o complementari.

Art. 3
REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, stabilito con D.M. 289/2000, previsto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 s.m.i. istituito presso il Ministero delle Finanze, e qui di seguito denominato "Albo".

Nella documentazione di gara, la ditta deve dichiarare di non essere incorsa in nessuna delle cause che, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del D.M. 289/2000, comportano la cancellazione, la sospensione o la decadenza dall'Albo.

Il Concessionario deve dichiarare:

- a) di avere svolto o di avere in corso di svolgimento servizi analoghi a quelli oggetto di gara in almeno 5 (cinque) comuni con popolazione pari o superiore a quello del Comune di Scanzorosciate (Classe V) per un periodo consecutivo di tre anni, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- b) di possedere certificato di qualità ISO 9001:2008 specifico nell'accertamento e riscossione dei tributi locali e entrate patrimoniali, rilasciato da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo Ente europeo,

Per i requisiti generali e per le altre cause di esclusione, si fa esplicito riferimento agli articoli da 34 a 51 del Decreto Legislativo n. 12.04.2006 n. 163.

Art. 4
RICHIAMO ALLE LEGGI

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme contenute nel presente Capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicità e delle affissioni, regolata dal D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., nonché le norme contenute nei Regolamenti Comunali.

Il concessionario deve dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99.

Art. 5
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D. M. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del concessionario dall'albo.

Il subappalto comporta la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione-contratto con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

Non è consentita la cessione del presente contratto, né l'affidamento in subappalto dell'esecuzione, anche parziale del servizio. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese, sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

Art. 6
TARIFFE

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre disposizioni legislative in materia.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quanto previsto dalle tariffe stesse.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n° 507 del 15/11/1993 qualora durante la concessione dovessero apportarsi variazioni alle tariffe ed alle disposizioni che regolano il particolare servizio, tali da incidere in misura pari o superiore al 10% dei proventi lordi, il canone annuo convenuto dovrà essere proporzionalmente raggugliato al maggiore o minor ammontare delle riscossioni.

Art. 7
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva lorda a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo e con il contestuale obbligo di corrispondere al Comune comunque un minimo garantito per ciascun anno della concessione.

L'aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ed è stabilito nella misura offerta in sede di gara.

Art. 8
MINIMO GARANTITO

L'appaltatore deve garantire un minimo di provento, al netto dell'aggio e per ciascun anno della concessione, relativamente all'accertamento e alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'importo minimo garantito al Comune è fissato in €30.000,00.= annui.

Art. 9 VERSAMENTI

Il minimo garantito deve essere versato, a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, mediante accredito su conto corrente del Comune presso la tesoreria.

L'importo totale dei versamenti annuali non può essere inferiore all'importo contrattuale annuo del minimo garantito né i versamenti trimestrali possono essere inferiori alla quota parte del minimo garantito corrispondente.

In caso di ritardo nel versamento il Comune procede all'applicazione di una penale come da art. 34 del presente capitolato.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione utilizzando, se del caso, il procedimento previsto dal R.D. 639/1910.

Art. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del versamento delle somme riscosse e degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare una cauzione corrispondente al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la clausola di pagamento entro 15 giorni a prima richiesta scritta della stazione appaltante, la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

L'eventuale diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito avviso da parte del Comune.

La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha diritto di introitare la cauzione e di adottare tutte le disposizioni necessarie finalizzate a garantire il servizio.

Art. 11 RECUPERO DEGLI IMPORTI RIMASTI DA ESIGERE

Sia nel caso di assunzione diretta della gestione, che nel passaggio ad altro Concessionario, al Concessionario uscente incombe l'obbligo di trasferire al subentrante gli atti ed ogni altra informazione necessari per procedere al recupero degli importi rimasti da esigere relativi al periodo della sua gestione.

Il Concessionario inoltre dovrà trasferire al Comune, o direttamente al nuovo Concessionario, all'atto della scadenza della concessione, l'archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Il Concessionario è tenuto a porre in essere gli eventuali servizi che gli verranno estesi.

Art. 12 OFFERTA ECONOMICA E CORRISPETTIVI

Le società partecipanti dovranno indicare nell'offerta economica, in cifre ed in lettere, il coefficiente numerico **Ao** che rappresenterà la misura percentuale dell'aggio da trattarsi da parte del concessionario sul totale delle somme riscosse, per ciascun periodo annuale, per imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Il coefficiente **Ao** non potrà essere superiore al **25%** e dovrà essere espresso con un massimo di due cifre decimali.

Art. 13 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione, in base al criterio di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, ovvero a favore dell'impresa che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico-progettuale mediante la valutazione del progetto tecnico e del prezzo. A tal fine gli elementi di valutazione delle offerte sono i seguenti:

- ✓ **Prezzo (aggio): massimo 40 punti;**
- ✓ **Qualità e caratteristiche funzionali dei servizi offerti agli utenti ed all'amministrazione comunale: massimo 60 punti.**

La valutazione dell'elemento prezzo sarà effettuata come indicato nel successivo art. 14.

La qualità e le caratteristiche funzionali dei servizi offerti saranno valutati sulla scorta della documentazione di cui al successivo art. 15.

La Commissione giudicatrice esaminerà ciascuna offerta presentata ed attribuirà i relativi punteggi.

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di parità di punteggio l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che ha presentato il prezzo minore e, qualora vi sia parità anche nel prezzo, si procederà con pubblico sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui le offerte non sono state giudicate convenienti per l'Amministrazione medesima.

Art. 14 VALUTAZIONE DEL PREZZO

La valutazione del prezzo (massimo 40 punti) sarà effettuata attribuendo il punteggio nei modi seguenti.

La commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica attribuendo il relativo punteggio applicando la formula:

$$X = 40 \times Am / Ao$$

dove: **X = punteggio da assegnare**
Ao = aggio offerto

Am = aggio minimo più vantaggioso per il comune

Art. 15

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

La valutazione della qualità del servizio offerto sarà effettuata attribuendo il punteggio (**massimo 60 punti**) come segue:

I concorrenti dovranno indicare, per il servizio di cui alla presente gara, le modalità operative di gestione in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia ed in applicazione dei principi di carattere generale, tenuto conto della necessità per l'Ente d'incrementare e velocizzare i flussi di cassa, senza trascurare la tutela dei diritti del contribuente.

Tale progetto, composto da un numero massimo di 5 (cinque) pagine, presentato dalle ditte concorrenti sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) Modalità operative di erogazione del servizio e caratteristiche del front-office (utilizzo di tecnologie internet, quantità personale impiegato, relative mansioni, ecc.) (**Max punti 15**);
- b) Fornitura e installazione di stendardi (uguali agli attuali e con la medesima cimasa), indicativamente nella misura del 20% degli attuali (circa mq 202), per le pubbliche affissioni di varia natura nel rispetto dell'attuale rapporto tra commerciale, istituzionale e funebre (**Max punti 20**);
- c) Iniziative e progetti per il recupero dell'evasione relativa al servizio oggetto della gara (**Max 5 punti**);
- d) Implementazione di strumenti alternativi per le informazioni commerciali ed istituzionali (**Max 10 punti**);
- e) Piani di lavoro innovativi per eventuale gestione di altri tributi locali, che il concessionario si rende disponibile ad offrire sostenendone i relativi costi (**Max 10 punti**);

Art. 16

RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

A far data dall'inizio della gestione il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti la gestione stessa. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari. Il servizio di accertamento e riscossione dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità ed il Concessionario risponderà direttamente di tutte le infrazioni, tenendo sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso. Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto o compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 17

COSTITUZIONE SEDE LOCALE

Il Concessionario è tenuto a **stabilire a sue spese nell'ambito del territorio comunale una sede** di facile accesso e munita di attrezzature telefoniche ed informatiche, che dovrà essere tenuta aperta al pubblico quotidianamente, nei giorni feriali, sabato e prefestivi.

All'esterno, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "Ufficio comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni" o simile.

All'interno dovranno essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio per la pubblicità e pubbliche affissioni.

Art. 18

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari, in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria con rispetto di tutte le norme di legge in vigore ed in conformità del contratto sindacale di categoria.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il Concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito di tessera di riconoscimento.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.

Il Concessionario, per quanto attiene alle modalità di gestione del servizio, alla riscossione delle tariffe e dei diritti e al contenzioso, dovrà osservare scrupolosamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento comunale.

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli art. 9 e 19, comma 7, del D. Lgs n. 507/1993.

Il Comune si impegna per la durata del contratto a non avvalersi di altri per la esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Art. 19

CONTABILITA'

Per la gestione contabile delle somme rimosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni di cui al D.M. 26/04/1994, emanate in relazione all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale o periferica, fermo restando l'obbligo consegnare, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 giorni la documentazione stessa per i controlli che l'Ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Il Concessionario si impegna a trasmettere annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) al Comune l'elenco dei versanti e delle relative metrature.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, il concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.

Art. 20

PUBBLICHE AFFISSIONI ESENTI DAL DIRITTO

Il concessionario si impegna a provvedere, a suo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali, nonché di quelli di altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93. Si impegna altresì a concordare con il Comune l'individuazione di spazi esclusivamente destinati all'affissione dei suddetti manifesti. Il concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l'affissione di tutti i manifesti, allo stesso rimessi dal Comune, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rientrino tra le attività istituzionali del Comune. Il concessionario assume pertanto l'impegno di effettuare con tempestività e particolare cura l'affissione di tutti i manifesti nel limite massimo di capienza offerto dagli spazi disponibili e per la durata che il Comune a suo insindacabile giudizio richiederà, concernenti tutte le funzioni istituzionali che il Comune esplica ed esplicherà direttamente o in forma associata con altri organismi pubblici.

In tutti i casi di esenzione al concessionario non compete alcun rimborso spese.

Art. 21 AFFISSIONI D'URGENZA

Sulla maggiorazione di cui all'art. 22 – comma 9 – del D. Lgs. 507/93 per servizi di urgenza, notturni e/o festivi, si applica a favore del concessionario l'aggio nella misura risultante dalla gara.

Tali servizi devono essere espletati solo se espressamente richiesti e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

Art. 22 COORDINAMENTO E VIGILANZA

Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario, svolgendo funzione di indirizzo, e sovrintenderà la gestione vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di legge, regolamentari e di capitolato.

L'Amministrazione Comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al concessionario o fax, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 23 IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni saranno effettuate esclusivamente negli appositi spazi da stabilire a norma di legge.

Il Concessionario si impegna a:

- a) Effettuare la manutenzione a proprie cure e spese agli impianti per le pubbliche affissioni;
- b) Provvedere a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con altri nuovi.

Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune.

Un incaricato del Comune, prima dell'inizio del servizio in concessione, procederà alla consegna al concessionario del piano degli impianti esistenti di proprietà del Comune. Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione lo stesso piano aggiornato.

Art. 24
PUBBLICHE AFFISSIONI

Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art.22 del D. Lgs. 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza particolari autorizzazioni, se non quelle previste dalla legge e secondo l'ordine di presentazione.

Quando si tratta, invece, di iscrizioni, figure, disegni e dipinti sui marciapiedi, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati nonché di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata e sonora, deve essere richiesta autorizzazione al Comune e devono essere osservate le disposizioni generali emanate in materia.

E' fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi. A tal fine, il concessionario ha il dovere di controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

Il concessionario deve provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico, nel quale risultano i dati di riferimento alla commissione, compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Art. 25
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone e alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

A tal fine il concessionario è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione.

Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente un massimale superiore a € 500.000,00.=

Art. 26
RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenuti nel D. Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al

servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno o all'esterno del concessionario.

Art. 27 RICORSI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.

Art. 28 CONTOVERSIE

Per ogni controversia che non potrà essere definita direttamente tra la società concessionaria e l'Amministrazione Comunale è competente il Foro di Bergamo.

Art. 29 TUTELA DELLA SICUREZZA

All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Il concessionario deve comunicare al Comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 30 ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato:

- a) a riscuotere l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni applicando le aliquote e le voci delle tariffe previste dalla legge o da apposite deliberazioni dell'organo competente;
- b) ad inviare a proprie spese al domicilio dei contribuenti una richiesta di pagamento almeno 30 giorni prima della scadenza, contenente l'indicazione dei dati del contribuente, della tipologia e dimensioni del mezzo pubblicitario, della tariffa al metro quadrato e dell'importo da versare, con allegato il bollettino di conto corrente postale prestampato;

- c) a nominare, segnalandolo al Comune, il “Funzionario responsabile” di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 507/93, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio;
- d) ad individuare il responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, segnalandolo al Comune;
- e) a ricevere gli eventuali reclami dei contribuenti o utenti del pubblico servizio, che dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza al Comune, unitamente all’illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando i suoi obblighi in sede contenziosa;
- f) a revisionare a propria cura e spese, tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g) ad assicurare, a mezzo del proprio personale, continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell’ambito del territorio comunale, segnalando al Comune le irregolarità rilevate ed i conseguenti provvedimenti assunti;
- h) a realizzare e tenere aggiornata una mappa generale, recante l’indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
- i) a non svolgere, contestualmente alle gestione del servizio, l’attività di commercializzazione di pubblicità;
- j) a provvedere alla immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria, ed alla rimozione delle affissioni abusive, redigendo apposito verbale ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste;
- k) ad effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l’impatto visivo dell’ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
- l) a rispettare rigorosamente l’ordine cronologico delle richieste nell’effettuare le affissioni; il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione o copertura delle affissioni scadute nella prima giornata di effettuazione del servizio successiva alla scadenza;
- m) a garantire l’affissione in giornata delle commissioni urgenti non commerciali (quali, a titolo esemplificativo, gli annunci funebri o i manifesti relativi alle attività dell’Amministrazione comunale);
- n) ad assumere gli oneri diretti ed indiretti per il personale dipendente, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria;
- o) ad attivare il front-office dall’inizio della concessione e, dalla medesima data, a rispettare il termine di 6 mesi in relazione agli eventuali ulteriori servizi offerti previsti dall’art. 15 del presente capitolato;
- p) all’invio della rendicontazione annuale quale agente contabile.

Art. 31

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E CONSEGUENTI EFFETTI

1. Il concessionario decade dalla presente concessione nei seguenti casi:
 - a) Cancellazione dall’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446/97;
 - b) Mancato inizio del servizio alla data fissata;
 - c) Inosservanza degli obblighi previsti nel contratto di concessione e nel presente capitolato d’oneri;
 - d) Mancata prestazione, adeguamento o reintegro della cauzione prevista per l’esecuzione del servizio;
 - e) Gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. La decadenza viene richiesta dal Comune alla Direzione Centrale per la fiscalità locale, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11/09/2000, n. 289.

3. La decadenza comporta con sé l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

La dichiarazione di decadenza comporta che la ditta aggiudicataria cessa, con effetto immediato, dalla conduzione dal servizio ed è privata di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione volontaria e coattiva.

A tale scopo il funzionario responsabile diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione e degli archivi informatici di riferimento.

Per tutti i casi di decadenza si procederà all'incameramento della cauzione.

Art. 32

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Il presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D. Lgs 507/93 e del Regolamento Comunale, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla vigente normativa sulle autonomie locali.

Art. 33

PENALITA'

Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 10 giorni dalla contestazione dell'infrazione, è tenuto al pagamento di una penale.

In caso di ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto alle scadenze stabilite, sarà applicata una penale di € 75,00.= per ogni giorno di ritardo, compreso il caso in cui il ritardo sia relativo alle prescrizioni dell'art. 9 del capitolato d'oneri, oltre gli interessi legali.

In tutti gli altri casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato d'oneri sarà applicata una penale di importo variabile tra € 25000.= e € 500,00.= in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

Dopo l'applicazione della 2° penalità, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio interessato.

La penalità ed ogni genere di provvedimenti del Comune sono notificati alla ditta in via amministrativa, mediante raccomandata a.r. o via fax.

Art. 34
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, ai sensi dell'art. 1456 codice civile può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere:

- a) gravi violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'impresa appaltatrice, dei servizi in oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) mancato versamento rata trimestrale;
- d) quando l'impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- e) quando, senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale, avesse ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali imprese consociate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- f) frode e/o dichiarazioni mendaci;
- g) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione.